

WEBINAR 18 MAGGIO 2023

RETERURALE NAZIONALE 20142020

Principi generali per la definizione delle strategie di difesa

Loredana Antoniaci  Regione Emilia-Romagna





LGN e Norme tecniche regionali

Le “Linee Guida Nazionali” rappresentano uno strumento di indirizzo volto ad una sempre più consistente **armonizzazione** delle Norme Tecniche Regionali


Definite annualmente dal Gruppo Difesa Integrata (GDI)

Indicano i criteri d'intervento, le soluzioni agronomiche e le strategie da adottare, nell'ottica di un minor impatto verso l'uomo e l'ambiente, consentendo di ottenere produzioni economicamente sostenibili

Al fine di garantire il rispetto delle peculiarità climatico/ambientali, ogni Regione può differenziare le proprie Norme Tecniche dalle Linee Guida Nazionali, motivando tecnicamente le scelte (***Pareri di conformità***)



LGN e Norme tecniche regionali





Riferimenti Normativi sui prodotti fitosanitari

**Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari:
STRATEGIE FITOSANITARIE SOSTENIBILI**

(DIR. 128/2009 - D.LVO 150/2012)

**Reg. 1107/09 relativo all'immissione sul
mercato dei prodotti fitosanitari**



Riferimenti Normativi sui prodotti fitosanitari

L'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari



Articolo 14 (difesa integrata)

Allegato III (principi generali di difesa integrata)

Al punto A.7.3 del PAN relativo alla difesa integrata volontaria



5



Piano d'azione nazionale

A.7.3 Difesa integrata volontaria

Prevede il rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata, definiti secondo le modalità previste dal Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (di cui alla legge n. 4 del 3 febbraio 2011, e dai sistemi di certificazione regionali).

I Disciplinari tengono conto:

- dei principi generali definiti nell'Allegato III del decreto legislativo n. 150/2012 e degli orientamenti del regolamento (CE) 1107/2009, con particolare riferimento all'Allegato II, paragrafi 3.6, 3.7, 3.8 e 4, per la scelta delle sostanze attive.



6



Reg. 1107/09 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

Classifica le sostanze attive in relazione alla loro pericolosità per la salute umana e l'ambiente

Sostanze di Base	Sostanze a basso rischio	Sostanze Standard	Candidati alla Sostituzione	Sostanze Cut Off
------------------------	--------------------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------



Reg. (CE) 1107/2009 all'Allegato II

paragrafi 3.6

Impatto sulla salute umana

paragrafi 3.7

Destino e comportamento nell'ambiente

paragrafi 3.8

Ecotossicologia

paragrafi 4

Sostanze candidate alla sostituzione



8



Le sostanze attive sono identificate come sostanze *candidate alla sostituzione* se soddisfano uno o più dei criteri di cui al Regolamento (CE) n. 1107/2009, allegato II, punto 4.

- dose giornaliera ammissibile (ADI)
- dose acuta di riferimento (ARfD)
- livello ammissibile di esposizione dell'operatore (AOEL)
- soddisfa due dei criteri per essere considerata come una sostanza PBT (persistenza, bioaccumulabilità e tossicità)
- la classificazione della sostanza, in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, come cancerogena di categoria 1A o 1B o tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B;
- contiene una proporzione significativa d'isomeri non attivi;
- proprietà d'interferente endocrino.



9



Sostanze attive classificate come “Candidati alla sostituzione” ai sensi del Reg. 408/2015/UE e successive integrazioni

- **Insetticidi, nematocidi e acaricidi**

Cypermetrina, Emamectina, Esfenvalerate, Etofenprox, Etoxazole, Lambda-Cyhalothrin, Metam potassium, Metam sodium, Methossifenozone, Oxamyl*, Pirimicarb, Tebufenpyrad,

- **Fungicidi e fitoregolatori**

Benzovindiflupyr, Bromuconazole, Cyprodinil, Difenconazole, Fludioxonil, Fluopicolide, Ipconazole, Metalaxyl, Metconazole, Paclobutrazolo, Prochloraz*, Rame idrossido, Rame ossicloruro, Rame ossido, Rame solfato, Rame solfato tribasico, Tebuconazole, Ziram

- **Diserbanti**

Aclonifen, Chlortoluron, Diclofop methyl, Diflufenican, Flufenacet, Halosulfuron metile, Imazamox, Lenacil, Metribuzin, Metsulfuron methyl, Nicosulfuron, Oxyfluorfen, Pendimethanil, Profoxydim*, Propyzamide, Prosulfuron, Sulcotrione, Tembotrione, Tri-allate

* Revocati con scadenza utilizzo nel 2023

10



Sostanze attive classificate come “Candidati alla sostituzione” ai sensi del Reg. 408/2015/UE e successive integrazioni

English EN

Search

European Commission > Food, farming, fisheries > Food Safety > Plants > Pesticides > EU Pesticides database

Search Active substances, safeners and synergists

Search options

Type

Candidate for Substitut

Status

Nothing selected

Legislation

Nothing selected

Authorised in

Nothing selected

Search

Clear search options

Additional filters

Active substances, safeners and synergists (92 matching records)

Export Active substances

Filter results ...

Aclonifen

CURRENT APPROVAL PERIOD 01/11/2019 - 07/06/2021

NOT APPROVED

Alpha-Cypermethrin (aka alphamethrin)

Amitrole (aminotriazole)

CURRENT APPROVAL PERIOD 02/03/2016 - 02/03/2023

APPROVED

Benzovindiflupyr

CURRENT APPROVAL PERIOD 01/08/2012 - 31/07/2019

NOT APPROVED

Bifenthrin

CURRENT APPROVAL PERIOD 01/01/2019 - 31/12/2025

APPROVED

Bordeaux mixture

<https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/active-substances>



Il contesto attuale - Indicatori di rischio armonizzati

Direttiva (UE) 2019/782 del 15 maggio 2019 recepita con **Decreto interministeriale del 7 novembre 2019 (MASA, MASAF e Salute)**

2 indicatori

Indicatore 1 => si calcola prendendo in considerazione **le quantità** di s.a. immesse sul mercato ogni anno (dati ISTAT)

Indicatore 2 => si calcola sulla base del **n. di autorizzazioni** concesse ai sensi dell'art. 53 del reg 1107/2009

Obiettivi della PAC post 2020 , strategia Farm to Fork

Obiettivo 1: ridurre del 50% l'uso e il rischio di **pesticidi chimici** entro il 2030

Obiettivo 2: ridurre del 50% l'uso di **pesticidi più pericolosi** entro il 2030



Direttiva 782/2019 che definisce gli indicatori di rischio

n. GRUPPO	Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3	Gruppo 4
Tipi di sostanze	Sostanze a basso rischio	Sostanze autorizzate ai sensi della reg 1107/09 che non sono a basso rischio e non sono candidate alla sostituzione	Sostanze candidate alla sostituzione	Sostanze non approvate ai sensi del Reg 1107/09
Numerosità	17 (attualmente autorizzate in Italia)	≈ 350	49	????
Coefficiente di moltiplicazione (penalizzante)	1	8	16	64

Norme generali



Criteri per la scelta dei prodotti fitosanitari e le limitazioni all'uso

Eliminazione/Limitazione , se ci sono valide alternative ai fini della gestione complessiva di adeguate strategie di difesa, i prodotti (miscele) che:

- contengono sostanze attive “**candidate alla sostituzione**” ai sensi del Reg. 408/2015/UE e successive integrazioni, sono elencate nell'allegato, parte E del Reg. UE n. 540/2011 che hanno un indicatore di rischio armonizzato pari a 16;



Norme generali

Criteri per la scelta dei prodotti fitosanitari e le limitazioni all'uso

Eliminazione/Limitazione se ci sono valide alternative ai fini della gestione complessiva di adeguate strategie di difesa, i prodotti (miscele) che contengono:

- sostanze attive che non rientrano in altre categorie e sono elencate nell'allegato, parti A e B, del Reg. UE n.540/2011 che hanno un indicatore di rischio armonizzato pari a 8 selezionate secondo questi criteri:
 - Sostanze attive classificate pericolose per *l'ambiente acquatico* definite secondo quanto previsto:
 - Dalla Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE e ss.mm.ii.
 - Dal d.lgs n. 152/06, tabelle 1A e 1B
 - Di frequente ritrovamento nelle acque (sulla base delle segnalazioni dei competenti organi regionali)



Tutela delle acque

- Sostanze attive classificate pericolose per *l'ambiente acquatico*

Aclonifen
Bifenox
Cipermetrina

- Di frequente ritrovamento nelle acque (sulla base delle segnalazioni dei competenti organi regionali)

Terbutilazina
S-Metalaclor
Bentazone
Glifosate



Tutela delle acque

- Cipermetrina: max1 intervento all'anno
- Aclonifen: impiegabile 1 volta ogni 2 anni (escluso orticole)
- Bentazone: una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento

- **Glifosate-Colture frutticole e vite**

No uso residuali:

- disponibili 9 l/ha di formulati di glifosate a 360 g/l = 3240 g ai/ha
max 30% sup. trattabile 2,7 l/ha = 972 g ai/ha

Sì uso residuali (es flazasulfon, penoxulam):

- disponibili 6 l/ha di formulati di glifosate a 360 g/l = 2160 g ai/ha
max 30% sup. trattabile 1,8 l/ha = 648 g ai/ha

Glifosate-Seminativi (erbacee, orticole, sementiere ecc)

- **AmMESSO al max solo un intervento annuo per coltura.** Nelle colture dove vi è la possibilità di intervenire sia in pre-semina che in pre-emergenza si dovrà scegliere una delle due possibilità.

Si ragiona in termini di tetto aziendale/anno

- **2 l/ha di formulato di glifosate a 360 g/l = 720 g ai/ha per ogni ha di SAU a seminativo .**

L'azienda agricola potrà utilizzare questa quantità dove necessario nel rispetto delle norme in etichetta.

Questa norma vuole evitare che se ne faccia un uso a dosaggi troppo bassi che andrebbero a stimolare la selezione di popolazioni resistenti.

Per ottimizzare le quantità a disposizione l'azienda agricola dovrà riservare l'uso del glifosate a quelle situazioni colturali che non consentono di effettuare la pulizia del letto di semina con lavorazioni meccaniche(semina su sodo, semine di fine inverno su terreni pesanti ecc.)

Norme generali

18

Criteri per la scelta dei prodotti fitosanitari e le limitazioni all'uso

➤ **CMR** - **Prodotti con indicazioni di pericolo relativi** ad effetti cronici sull'uomo che, secondo il nuovo sistema di classificazione CLP, sono:

- H350i Può provocare il cancro se inalato,
- H351 Sospettato di provocare il cancro;
- H340 Può provocare alterazioni generiche;
- H341 Sospettato di provocare alterazioni generiche
- H360 Può nuocere alla fertilità o al feto;
 - H360D Può nuocere al feto;
 - H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
 - H360F Può nuocere alla fertilità.
 - H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
 - H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.
 - H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto
 - H361d Sospettato di nuocere al feto.
 - H361f Sospettato di nuocere alla fertilità
 - H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità; Sospettato di nuocere al feto.



Norme generali

Criteri per la scelta dei prodotti fitosanitari e le limitazioni all'uso

- Limitazioni alle s.a. contenute nei prodotti che sono caratterizzati dalla presenza sull'etichetta del simbolo di pericolo o pittogramma «teschio con tibie incrociate» (corrispondente al pittogramma GHS06)

Nella valutazione delle sostanze ammesse per le strategie di difesa vengono considerati anche i seguenti parametri:

- Estensione della coltura
- Individuazione della coltura come «minore»



Norme generali

Deroghe in presenza di autorizzazioni eccezionali
(art. 53 del Reg. 1107/2009 – Emergenza fitosanitaria)

In caso di eventi straordinari che determinino situazioni fitosanitarie tali da richiedere un impiego di prodotti fitosanitari non previsto nelle schede di coltura, possono essere concesse **deroghe** di carattere aziendale o, se la problematica coinvolge ampi territori, di valenza territoriale

Le deroghe possono essere concesse a seguito di verifica che la **situazione fitosanitaria presenti condizioni problematiche che non possono essere risolte adottando le strategie di difesa previste dalle Norme tecniche regionali**

Deroghe in presenza di autorizzazioni eccezionali
(art. 53 del Reg. 1107/2009 – Emergenza fitosanitaria)

- **Limitazione**, per quanto possibile, delle deroghe relative a prodotti che contengono sostanze attive non approvate a norma del regolamento UE n. 1107/2009 che sono autorizzate per emergenze fitosanitarie ai sensi dell'art.53 del Reg. 1107/2009 per le quali il citato Decreto interministeriale prevede un indicatore di rischio armonizzato pari a 64

Norme generali



Deroghe in presenza di autorizzazioni eccezionali
(art. 53 del Reg. 1107/2009 – Emergenza fitosanitaria)

Per i prodotti autorizzati per emergenza fitosanitaria **va richiesta la deroga per l'impiego** nell'ambito del Disciplinare Regionale

Per alcune Regioni, non è necessario un provvedimento di deroga al disciplinare se l'autorizzazione riguarda estensioni di impiego di sostanze attive già previste nelle Linee Tecniche per altre colture o impieghi

La deroga deve essere invece approvata nei casi in cui l'autorizzazione di emergenza riguardi:

- sostanze attive candidate alla sostituzione;
- sostanze attive revocate dall'UE;
- s.a. pericolose per le acque (Aclonifen, Bifenox, Cipermetrina e suoi isomeri);
- s.a. non ancora approvate;
- sostanze classificate come CMR.

E' autorizzato l'impiego dei prodotti fitosanitari previsti nelle norme tecniche stabilite per un anno, ma esclusi nell'anno seguente

Tale indicazione deve intendersi valida solo per una annata agraria, esclusivamente per l'esaurimento delle scorte presenti e registrate nelle schede di magazzino alla data dell'entrata in vigore delle nuove norme o per le quali sia dimostrabile l'acquisto prima di tale data

Norme generali

Prodotti revocati e data ultima per l'impiego

I prodotti revocati, la cui data ultima d'impiego è prevista nel corso dell'anno di validità dei disciplinari vengono esclusi dalle LGNDI

Le Regioni e PA hanno facoltà di mantenerli nei propri disciplinari **specificando la data ultima di utilizzo**



Norme generali

Coltura non presente nel disciplinare Regionale

Nel caso in cui la coltura non sia prevista nel disciplinare della Regione di appartenenza può essere adottata la corrispondente parte del disciplinare della Regione confinante

Indipendentemente dal fatto che siano inserite nelle schede di coltura, possono essere utilizzate tutte le sostanze previste dall'Allegato I del **Reg. 2021/1165**, a condizione che siano contenute in prodotti regolarmente autorizzati in Italia e che l'avversità sia presente nella specifica scheda di coltura

Possono essere utilizzate le **sostanze di base** a condizione che in etichetta sia riportata la dicitura «sostanza di base approvata ai sensi dell'art. 23 del Reg. UE n.1007/2009

Sostanze attive di base

Art. 23 del Reg. 1107/2009

- Non è una sostanza potenzialmente pericolosa e non provoca effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici;
- Non è utilizzata ufficialmente per scopi fitosanitari, ma è non di meno utile a tal fine, direttamente o in un prodotto costituito dalla sostanza o da un semplice agente diluente;
- Non è immessa sul mercato come prodotto fitosanitario;
- Soddisfa i criteri di prodotto alimentare come definito all'art. 2 del reg CE n. 178/2002.

Le condizioni sopracitate si devono verificare simultaneamente

Qualora si dovesse incorrere nel mancato rispetto della prescrizione di etichetta che stabilisce **la quantità minima d'impiego** del PF riferita all'unità di superficie, **gli operatori in regime SQNPI** potranno avvalersi della deroga prevista dall'articolo 43, comma 7 quater del D. L. del 16 luglio 2020 n.76

Questa deroga va riferita esclusivamente alla dose minima per unità di superficie (kg o l/ha) fermo restando **la concentrazione** della miscela fitoiatrice (g o ml/hl), oppure, se non indicato il volume conforme a quella calcolabile sulla base dei volumi medi di bagnatura della coltura nel rispetto della dose massima

Se l'etichetta riporta la **dose riferita sia all'ettaro** (kg o l/ha) **sia alla concentrazione** della miscela fitoiatrice (g o ml/hl), nell'esecuzione del trattamento **si rispetta la dose a concentrazione** adottando un volume di irrorazione adeguato alla fase fenologica (es. volumi più contenuti nelle prime fasi vegetative), alle forme di allevamento della coltura oggetto del trattamento ed ai volumi di irrorazione che possono rispondere anche a precise misurazioni tipo Leaf Wall Area

Il trattamento viene eseguito utilizzando macchine a recupero o altri dispositivi o attrezzature che determinano una riduzione del volume distribuito per unità di superficie.



Impegno a partire dal 2024

Diserbo localizzato mais

A partire dal 2024, gli interventi erbicidi di pre-emergenza, se eseguiti, devono essere realizzati con la tecnica del diserbo localizzato sulla fila. In alternativa al diserbo localizzato sono ammessi gli interventi erbicidi di pre-emergenza al massimo sul 50% della SAU investita a mais

31 

Il contesto attuale



La nuova PAC

Piano Strategico Nazionale
(Condizionalità rafforzata, Eco-Schemi, ACA,
ecc.)



RETERURALE
NAZIONALE
20142020



reterurale.it
f t y i



**RETERURALE
NAZIONALE
20142020**



loredana.antoniacci@regione.emilia-romagna.it

Grazie per l'attenzione